

IN BREVE n. 009-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 2020

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 - Hotel Leon D'Oro Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

FEDER.S.P.e V. - via Ezio 24 - 00192 Roma tel. 06 3203432



**A causa dell'attuale emergenza sanitaria nazionale
il Congresso Nazionale
è stato rinviato a data da destinarsi**

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS FACCIATE da la Posta di Nuovo Fisco

Oggi

Domanda

Chiedo chiarimenti su modalità e adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni previste per il bonus facciate.

Risponde Paolo Calderone

I primi chiarimenti sul bonus facciate sono arrivati con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/2020, che illustra tutte le regole e gli adempimenti da osservare per usufruire dell'agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020.

Anzitutto, vi è l'obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia di bonifico predisposto da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Tra gli altri principali adempimenti:

- l'invio all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una scheda descrittiva, solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
- la comunicazione preventiva all'Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri
- l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile.

Occorre poi conservare una serie di documenti inerenti gli interventi realizzati: fatture, ricevute del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali, asseverazione di un tecnico abilitato e attestazione di prestazione energetica (Ape) per gli interventi per i quali va fatta comunicazione all'Enea.

Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la citata circolare e la guida dall'Agenzia delle entrate.

AG.ENTRATE - STUDENTI ESENTI BOLLO

Studenti: niente imposta di bollo.

Sono esenti gli atti relativi a iscrizioni, frequenze, esami, pagelle e ogni altro documento necessario per la frequenza scolastica dall'asilo nido all'Università. Inoltre, per rimborsi di tasse non dovute è prevista una procedura automatizzata (sul sito dell'Agenzia sono disponibili le istruzioni necessarie per la richiesta di rimborso di tasse versate, ma non dovute).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta consulenza giuridica n.3 del 20.02.2020 (documento 057)

DETRAZIONI FISCALI - SOLO CON PAGAMENTI TRACCIATI: TENERE LE PROVE

Finanziaria 2020 - Articolo 1 comma 679

679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Nessuna proroga sull'obbligo di pagamento tracciabile degli oneri detraibili al 19%. Dunque dal 1° gennaio di quest'anno è confermato che la detrazione degli oneri ex art. 15 del Tuir o secondo altre previsioni normative, è subordinata al pagamento tracciabile e il contribuente deve conservare anche gli estratti conto o le copie degli assegni.

Per legge sono escluse le spese per l'acquisto di medicinali e per prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Attenzione: per la detrazione fiscale del 19% tutte le prestazioni sanitarie in libera professione vanno pagate in forma tracciabile e, precisamente, versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari, la cui documentazione va conservata insieme ai documenti fiscali quale prova dell'avvenuto pagamento tracciato.

Tra le spese detraibili ricordiamo: prestazioni sanitarie rese da strutture private, prestazioni sanitarie rese da medici che esercitano la libera professione o in regime libero-professionale (es. certificazioni da parete del medico del SSN non previste dalla convenzione), spese veterinarie, spese per asili nido, spese per istruzione scolastica e universitaria, spese per pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età tra 5 e 18 anni, spese per canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, premi assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza, spese per l'assistenza a persone non autosufficienti, interessi su mutui ipotecari per la prima casa, ecc.

ALLEGATI A PARTE - TUIR art. 15 agg.31.01.2020 (documento 058)

INPS - PROROGA E AMPLIAMENTO DEL CONGEDO PER I PADRI

LAVORATORI DIPENDENTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, con la quale fornisce le informazioni circa la proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e la proroga del congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella [circolare n. 40/2013](#).

Sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con [messaggio n. 6499/2013](#).

Per il settore agricolo, la disciplina in merito è stata dettata con la [circolare n. 181/2013](#), che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruito dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.


L'articolo 1, comma 342, lett. c), della citata [legge n. 160/2019](#) ha, altresì, prorogato, per l'anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata [circolare n. 40/2013](#).

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2020 (cfr. il [messaggio n. 591/2019](#)).

Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il [messaggio n. 6499/2013](#). Sono, inoltre, confermate le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse, illustrate nel [messaggio n. 12129/2013](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 679 del 21.02.2020 (documento 059)



Nessuna novità per il settore del pubblico impiego, mancando l'ok della Funzione pubblica e la previsione contrattuale.

“il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina”.

Ma è dal 2013 che i pubblici dipendenti aspettano !!!

NELL'EQUIPE MEDICA LA RESPONSABILITA' GRAVA SU CIASCUN

SANITARIO COINVOLTO da DoctorNews 25 febbraio 2020 a cura di avv.Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

in <http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/nella-equipe-medica-la-responsabilita-grava-su-ciascun-sanitario-coinvolto/?xrtid=RSVPTCCCCAPAYTCLXRLPCYC>

Ove l'intervento sia eseguito in equipe, l'obbligo di diligenza grava su ciascun componente e non concerne solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sulle condotte erronee altrui.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSIONE CREDITO CONDOMINIALE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Chiedo delucidazioni in merito alla cessione della detrazione fiscale per lavori presso condomini rientranti nella categoria Ecobonus 50% (sostituzione caldaia, senza termoregolazione evoluta, in quanto non ritenuta valida dall'Enea). Il quesito è il seguente: la cessione del credito (non quindi lo sconto) è rimasta in vigore?

Risponde Paolo Calderone

Sì, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è sempre possibile cedere un credito pari alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condomini che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. E' invece esclusa, per tutti, la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.

Regole e modalità per cedere il credito sono state definite con il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017](#)

da AranSegnalazioni n. 3-2020 - ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

CFL61

[Funzioni locali] Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Un dipendente chiede di assentarsi per l'intera giornata, utilizzando cumulativamente i permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostiche, di cui all'art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Ove dall'attestazione presentata si evinca che la prestazione abbia avuto una durata limitata e che anche cumulata con quella dei tempi di percorrenza non copra completamente l'orario di lavoro giornaliero cui il dipendente era tenuto nella giornata di assenza, come devono essere valutate e giustificate le ore non ricomprese nell'attestazione e nei tempi di percorrenza?

L'art. 35, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente, dispone che l'assenza per la fruizione dei permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, recante informazioni anche in ordine all'orario delle visite, terapie, ecc., rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che le hanno effettuate.

Nella domanda, evidentemente, il dipendente indicherà anche la prevista durata del permesso di cui intende fruire.

Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, non può non ritenersi sussistente una relazione tra la durata visita, terapia ecc. e le ore di permesso fruito, al fine di consentire una applicazione dell'istituto coerente con le finalità perseguite con lo stesso (pur prendendo atto della opportunità di ammettere margini di flessibilità per tenere conto, ad esempio, di quei fattori di variabilità connessi ai tempi di percorrenza, che potrebbero risentire di fattori esterni o accidentali, come traffico, mezzo utilizzato, imprevisti di altro tipo ecc.).

Pur se l'art. 35, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 prevede la possibilità di fruire anche cumulativamente dei permessi orari di cui al comma 1 per la durata dell'intera giornata lavorativa (con incidenza sul monte ore computata con riferimento all'orario di lavoro che avremmo dovuto osservare per tale giornata), ai fini di una valutazione complessiva della situazione determinatasi per la corretta applicazione dell'istituto, non sembra possa prescindere, comunque, dalle risultanze delle attestazioni di presenza e degli orari ivi indicati, sia pure tenendo conto di quei margini di flessibilità di cui si è detto.

Ove emergano significative discrepanze orarie, ad avviso della scrivente Agenzia, l'ente potrebbe, comunque, valutare, secondo principi generali di correttezza e buona fede, di richiede specifici chiarimenti al dipendente.

INPS - RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE LIBERI PROFESSIONISTI:

RATEI ONERI 2020 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 30 del 21 febbraio 2020, con la quale fornisce le istruzioni per il corretto uso delle tabelle riguardanti l'ammontare della rata mensile e quella relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate prima dell'estinzione del debito stesso.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione previdenziale presentate nel 2020, sono state aggiornate le tabelle allegate alla [circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 30](#). L'aggiornamento è stato effettuato in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2019, pari allo 0,5%.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 30 del 21.02.2020 (documento 060)

Allegato 1 circ. 30 (documento 061)

Allegato 2 circ. 30 (documento 062)

Allegato 3 circ. 30 (documento 063)

NB - Sono interessati i liberi professionisti che intendono trasferire la contribuzione in entrata o in uscita dalla cassa professionale (es. da o verso l'assicurazione generale obbligatoria, forme ad essa sostitutive od esclusive nonché da o verso altre casse professionali)

Ricordiamo che (da PensioniOggi)

la legge 45/1990 prevede che i contributi oggetto di trasferimento vadano maggiorati degli interessi calcolati al 4,5% e portati in detrazione della riserva matematica calcolata in funzione dell'età anagrafica del lavoratore, dell'anzianità contributiva complessivamente maturata in capo all'assicurato e della retribuzione in godimento.

Per i periodi da ricongiungere dopo il 31 dicembre 1995 per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda, nella gestione pensionistica in cui opera la ricongiunzione (il cd. sistema dell'aliquota percentuale).

L'onere di ricongiunzione così determinato, in base all'art. 2, comma 3, della legge 45/1990, può essere effettuato ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente (per il 2020 pari allo 0,50%).

730/2020 - INPS: MANUALE D'USO PER CAF e PROFESSIONISTI

Presentazione del modello 730/2020 con sostituto INPS Manuale d'uso per CAF e Professionisti abilitati a cura delle Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Ammortizzatori.

Nell'ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Consulta Nazionale dei CAF e INPS, tesa ad evitare disagi ai contribuenti e rendere più efficienti le operazioni di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel prosieguo vengono fornite indicazioni ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale (CAF e Professionisti abilitati), al fine di agevolare la scelta del modello più indicato da utilizzare per la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti percettori di

prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS, suddivisi per quanto concerne i pensionati tra appartenenti alla Gestione Pubblica e alla Gestione Privata dell'INPS.

LEGGI IN

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/inps_manuale_730_integrato_21_02_20.pdf

INPS - NUOVI IMPORTI PER ANF E ASSEGNO MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 31 del 25 febbraio 2020, con la quale comunica gli importi e i limiti di reddito, per l'anno 2020, relativi alle seguenti prestazioni sociali: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.

Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, per l'anno 2020, i seguenti:

- **Assegno per il nucleo familiare**

L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020 è pari, nella misura intera, a euro 145,14.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99.

Agli assegni di competenza del 2019, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2019.

- **Assegno di maternità**

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60.

Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è pari a euro 17.416,66.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 31 del 25.02.2020 (documento 064)

ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA': IMPORTO 2020

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 numero 151

Art. 70 - Indennita' di maternita' per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente. ((3-ter. L'indennita' di cui al comma 1

spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.) (9)

AGGIORNAMENTO

(9) La Corte costituzionale con sentenza 11 - 14 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima".

Art. 71 Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

((3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ENPAM - REGOLAMENTO A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ 2017

Articolo 1 commi 1 e 2

- 1) L'importo minimo dell'indennità è determinato secondo i criteri di cui all'art.70, comma 3 del DLgs 151/2001.
- 2) La misura dell'indennità, in ogni caso, non può essere superiore a cinque volte l'importo calcolato secondo i criteri di cui all'art.70, comma 3bis del DLgs 151/2001.

Anno	Importo minimo INPS per indennità di maternità	Reddito lordo annuo minimo valutabile	Reddito lordo annuo massimo valutabile (G.U.251 del 28.10.2003)	Indennità minima lorda	Indennità massima lorda
2019 (*)	€ 513,01	€ 15.205,63	€ 76.028,16	€ 5.068,57	€ 25.342,85
2020 (*)	€ 515,07	€ 15.266,78	€ 76.333,92	€ 5.088,98	€ 25.444,90

(*) Per l'anno 2019 l'importo è stato confermato sulla base del dato definitivo relativo al minimo INPS; mentre per l'anno 2020 è determinato sulla base del dato provvisorio (INPS circolare n. 147 dell'11. Dicembre 2019)


INDENNITÀ DI MATERNITÀ - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ENPAM

ENPAM - REGOLAMENTO A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ 2017

Articolo 1 commi 4

Qualora il reddito di cui all'art.2, comma 2, sia inferiore a 10.000 euro annualmente rivalutati, l'Ente provvede ad erogare una ulteriore prestazione pari a 1.000 euro, annualmente indicizzati.

Anno	Reddito	Importo ulteriore prestazione
2019	€ 18.198	€ 1.011
2020	€ 18.289	€ 1.016



Vedi anche sul sito dell'ENPAM i bandi dell'ENPAM dei sussidi genitorialità 2020.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CANONI LOCAZIONE STUDENTI

UNIVERSITARI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Non ho bene capito se posso detrarre le spese dell'affitto di mia figlia, studente universitaria fuori sede, se l'università si trova a meno di 100 km dalla residenza ma fuori provincia/regione.

Risponde Paolo Calderone

Per usufruire della detrazione sui canoni di locazione pagati da universitari fuori sede è attualmente necessario che l'università si trovi in un Comune diverso da quello di residenza dello studente, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Solo per i periodi d'imposta 2017 e 2018, e unicamente per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, il requisito della distanza è stato ridotto a 50 chilometri e considerato rispettato anche per l'università situata all'interno della stessa provincia.


Si ricorda che la detrazione si calcola su un importo massimo di 2.633 euro e spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

SENATO - APPROVATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL

MILLEPROROGHE

Il Senato della Repubblica, in data 26 febbraio 2020, con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessun'astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 1729 di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), in materia di proroga di termini legislativi (c.d. decreto Milleproroghe).

[Leggi il testo della legge di conversione](#)



CTRL + clic

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DELLA PENSIONE DI MARZO 2020 -

sito Inps Comunica/Notizie ...

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53429>

Il **cedolino della pensione** è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo pagato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Il cedolino è messo a disposizione dei pensionati sul sito INPS, possono accedere a questo servizio gli utenti in possesso delle credenziali di accesso PIN, SPID, CIE e CNS.

È possibile consultare il cedolino anche dal proprio smartphone o tablet utilizzando la app INPSMOBILE.

IL PAGAMENTO

Il prossimo pagamento sarà effettuato il **2 marzo** poiché il 1° marzo sarà domenica, questa data è valida sia per coloro che riscuotono in banca sia per chi riscuote presso **Poste Italiane**. Il pagamento comprende tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare.

Si ricorda, infatti, che le pensioni corrisposte in rate mensili anticipate sono poste in pagamento il primo giorno bancabile di ciascun mese, ad eccezione del mese di gennaio per cui il pagamento viene effettuato il secondo giorno bancabile.

Si riportano di seguito le informazioni sulle principali voci che compongono il **cedolino della pensione di marzo 2020**.

TRATTENUTE FISCALI

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le **addizionali regionali e comunali** relative al 2019.

Si precisa che queste trattenute, relative all'anno precedente, sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo.

Da questo mese viene avviata anche la trattenuta per **addizionale comunale in acconto per il 2020**, che proseguirà fino a novembre 2020.

È stato inoltre effettuato il ricalcolo dell'IRPEF pagata mensilmente nel corso dell'anno 2019 in particolare per i pensionati che abbiano percepito nel corso del 2019 altre prestazioni assoggettate a tassazione.

Nel caso in cui l'IRPEF pagata per l'anno 2019 sia risultata inferiore a quanto dovuto, si procede ad effettuare la **trattenuta per il recupero dell'IRPEF** dovuta sul rateo del mese di marzo fino a capienza o, laddove l'importo della pensione non sia sufficientemente capiente, sui ratei mensili successivi.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo complessivo fino a **18mila euro**, per il quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni e gli assegni sociali, le **prestazioni non assoggettate alla tassazione** per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

CREDITI DI NATURA FISCALE

Nel mese di marzo vengono inoltre rimborsati, ove spettanti, i **crediti IRPEF** relativi all'anno 2019 nel caso in cui l'IRPEF mensile sia stata pagata in misura superiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

TRATTENUTE

Prestazioni collegate al reddito: trattenute mensili per recupero indebiti.

Viene avviato il recupero, con trattenuta mensile, sulle pensioni di coloro che hanno ricevuto nel corso del mese di novembre 2019 una comunicazione di indebiti inviata dall'Inps. Il piano di recupero verrà gestito con le modalità descritte nella notifica stessa.

In linea generale, i pensionati interessati sono i titolari di **prestazioni collegate al reddito** delle gestioni private e di **prestazioni assistenziali** che sono state ricalcolate in base alle informazioni reddituali relative all'anno 2017 (campagna **REDITA2018**) pervenute all'INPS e per le quali si è determinato un debito.

Le principali prestazioni collegate al reddito sono, ad esempio, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, l'assegno sociale. Si rammenta che tutte le **prestazioni collegate al reddito** vengono corrisposte annualmente in via provvisoria, sulla base dei redditi dichiarati negli anni precedenti.

Successivamente viene effettuata la verifica dell'effettivo diritto sulla base dei redditi a consuntivo trasmessi all'INPS dall'Agenzia delle Entrate ovvero dichiarati dagli interessati stessi.

Le comunicazioni di indebiti inviate nel mese di novembre 2019 sono relative alle prestazioni collegate al reddito corrisposte in via provvisoria dall'INPS negli anni 2017 e 2018. La verifica del diritto è stata effettuata sulla base dei redditi a consuntivo dell'anno 2017.

Riduzione pensioni di importo elevato

Per le **pensioni di importo elevato** prosegue la trattenuta relativa al 2020. Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata inferiore al dovuto, viene applicata la seconda rata del recupero che verrà effettuato complessivamente in 3 rate.

INPGI GESTIONE SEPARATA - CONTRIBUTI MINIMI PER 2020

L'INPGI ha pubblicato la circolare n. 3 del 27 febbraio 2020, con la quale comunica i contributi da versare per l'anno 2020.

CONTRIBUTI MINIMI 2020

Questi i contributi minimi dovuti per l'anno 2020(*):

TIPO CONTRIBUTO	Contributo minimo ordinario	Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)	Contributo minimo ridotto (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento	2.143,67	1.071,83	2.143,67
Contributo Soggettivo (12%)	257,24	128,62	128,62
Contributo Integrativo (4%)	85,75	42,87	85,75
Contributo di maternità	26,91	26,910	26,91
Totale contributo minimo 2020	369,90	198,40	241,28

(*) I predetti contributi minimi sono stati determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibere del 28/01/2020. Nelle more dell'iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

I predetti contributi minimi **dovranno essere versati entro il 31/07/2020.**

ALLEGATI A PARTE - INPGI Circolare n. 3 del 27.02.2020 (documento 065)